

REGOLAMENTO

Applicativo dello Statuto

IN VIGORE DAL 9 GIUGNO 2008

Regolamento

IN VIGORE DAL 9 GIUGNO 2008

SOMMARIO

Regolamento applicativo

Titolo I	3
Titolo II	7
Titolo III	8
Titolo IV	8
Prestazione base Tutela Globale	12
Prestazione aggiuntiva Partner	21
Prestazione aggiuntiva Tutela Figli	25
Prestazione base Prima Tutela	32
Prestazione base A Quattro	39
Prestazione aggiuntiva Salute Più	42
Prestazione aggiuntiva Salute Single	46
Prestazione aggiuntiva Professionale	49
Elenco e tariffario Grandi interventi chirurgici (allegato A)	55

Regolamento applicativo dello Statuto della Cesare Pozzo

Il presente Regolamento applicativo, con i relativi allegati, approvato dall'Assemblea nazionale dei soci a Bolzano il 7, 8 e 9 giugno 2008, annulla e sostituisce in ogni sua parte il precedente Regolamento con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 9 giugno 2008.

TITOLO I

Diritti e doveri dei soci

Art. 1 Ammissione dei soci

1.1 Ammissione dei soci

Possono chiedere l'ammissione alla Società, tutti i lavoratori della Repubblica italiana ovvero quelli in essa residenti, purché abbiano compiuto l'età di 18 anni e non abbiano superato l'età di 75 anni.

Per i lavoratori italiani non residenti nel territorio della Repubblica, il domicilio è equiparato alla residenza per ogni qualsivoglia riferimento normativo a tale stato soggettivo anagrafico che sia contenuto nello Statuto, nel Regolamento e nei titoli delle prestazioni ad esso allegati.

Per nessuna ragione o causa ha efficacia la dimora dei soci.

1.2 Domanda e quota di ammissione

Per l'ammissione alla Società, l'aspirante socio dovrà sia sottoscrivere la domanda di ammissione con relativo impegno a pagare i contributi associativi, sia versare contestualmente la quota di iscrizione una tantum nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

1.3 Libro dei soci

Il Consiglio di amministrazione (Cda), se accetta la domanda di ammissione, iscriverà il nome del nuovo socio nel libro dei soci della Società, dandone conferma all'interessato.

Se il Cda non accetta la domanda deve inviare all'aspirante socio, entro 30 giorni dalla delibera consigliare, una raccomandata indicandone le motivazioni; l'aspirante socio può ricorrere al Collegio dei probiviri che decide con lodo inappellabile e non impugnabile.

1.4 Decorrenza della data d'iscrizione

La data d'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato pagato il primo contributo associativo anticipato; da tale data si presume di diritto la conoscenza da parte del nuovo socio delle norme dello Statuto e del Regolamento applicativo, compresi i relativi allegati.

1.4 bis Decorrenza della data di collocazione nella prestazione aggiuntiva

La data di collocazione nella prestazione aggiuntiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato pagato il primo contributo associativo aggiuntivo anticipato; da tale data si presume di diritto la conoscenza delle norme della prestazione aggiuntiva prescelta.

1.5 Recesso da socio

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcun fondo sociale, eccettuato l'abrogato sussidio di Solidarietà per i soci aventi tale diritto nell'ammontare maturato alla data del 31 maggio 1998. L'Assemblea nazionale del 28 maggio 1998 ha deliberato che tale restituzione avvenga al compimento del sessantatreesimo anno di età del socio, sotto le condizioni e le modalità ivi stabilite.

1.5 bis Esclusione da socio

Il socio escluso a norma dello Statuto sociale non ha diritto alla restituzione di alcun fondo sociale ivi compreso l'abrogato sussidio di Solidarietà, di cui al precedente punto 1.5.

1.6 Decorrenza del diritto ai sussidi e ai servizi (periodo di carenza)

Il periodo di carenza prima di acquisire il diritto ai sussidi e ai servizi è indicato nei singoli articoli degli specifici allegati al presente Regolamento.

1.7 Esclusione del diritto ai sussidi

Il diritto ai sussidi elencati nei rispettivi allegati non compete quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione, se inerenti direttamente al socio, o all'atto del riconoscimento per i soggetti di cui al successivo articolo 2.1. Non sono altresì riconosciuti sussidi conseguenti a:

- lesioni sofferte in seguito a proprie azioni delittuose;
- trasmutazioni e trasmutazioni del nucleo dell'atomo, ivi comprese radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, ad esclusione di casi di infortunio legati all'attività professionale;
- eventi bellici.

1.7 bis Iscrizione continuativa e ininterrotta per tre anni consecutivi.

Decorsi tre anni completi e continuativi senza interruzioni dalla data di iscrizione alla Società, sono riconosciuti i sussidi maturati dopo tale decorrenza ed elencati nei rispettivi allegati anche quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni preesistenti alla data della domanda di ammissione. Tale norma si applica per i sussidi delle prestazioni base e - purché specificato nel relativo allegato - per i sussidi delle prestazioni aggiuntive con esclusione della prestazione aggiuntiva Professionale.

1.8 Morte del socio

In caso di morte del socio i sussidi eventualmente maturati verranno liquidati agli eredi legittimi nelle misure e nelle forme previste dal Codice civile.

I sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal socio in vita, secondo le disposizioni del Codice civile in materia di successioni testamentaria.

Gli eredi legittimi e/o beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi potranno delegare, con procura autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l'intera somma. Tale pagamento avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

1.9 Soci residenti all'estero

Per i soci residenti o domiciliati all'estero per motivi di lavoro, il territorio dello Stato nel quale sono residenti o domiciliati è equiparato per analogia alla Repubblica italiana. In questa fattispecie le distanze chilometriche relative ai sussidi sono calcolate dalla residenza o dal domicilio del socio.

1.9 bis Lavoratori stranieri

Ogni lavoratore cittadino straniero - comunitario ed extracomunitario - socio della Mutua, avrà diritto ai sussidi previsti nella prestazione base e/o aggiuntiva di appartenenza a condizione che, al momento dell'evento, sia residente nella Repubblica Italiana.

Art. 2 Aventi diritto

2.1 Definizione aventi diritto

Sono aventi diritto del socio i seguenti componenti del nucleo familiare:

- a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con il socio purché sia il socio che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di stato. Di tale stato more uxorio deve essere data tassativamente comunicazione alla Società con lettera raccomandata, producendo dichiarazione congiunta pro veritate di more uxorio e allegando un certificato di residenza di entrambi. Il diritto ai sussidi e ai servizi del convivente more uxorio decorre 180 giorni dopo la comunicazione di cui sopra. All'uopo fa fede la data del timbro postale della lettera raccomandata;
- b) i figli e - se affidati al socio con provvedimento dell'autorità giudiziaria e limitatamente al periodo di durata dell'affido - i minori nel periodo intercorrente dal trentesimo giorno di età fino al compimento del diciottesimo anno;
- c) i figli dal diciottesimo anno di età fino al compimento del venticinquesimo anno, nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito.
- d) limitatamente ai sottoscrittori della prestazione aggiuntiva Tutela Figli, i figli nel periodo intercorrente dal compimento del venticinquesimo anno fino al termine dell'anno solare di compimento dei trentacinque anni e purché siano residenti sotto lo stesso tetto del socio.

2.2 Condizioni per essere considerati aventi diritto

Gli aventi diritto di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 2.1 saranno considerati aventi diritto a condizione che, al momento della maturazione del sussidio, non abbiano un reddito personale superiore a quello previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico e che siano stati notificati alla Società con la presentazione della domanda di ammissione o tempestivamente con successiva denuncia.

Qualora gli aventi diritto di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2.1 non convivano con il socio, in deroga alle disposizioni generali inerenti alle prestazioni sanitarie, i sussidi relativi alle distanze chilometriche, da intendersi azzerate, non sono erogabili se si dovesse ricoverare in strutture sanitarie limitrofe al suo domicilio.

Il socio ha l'obbligo di documentare, in modo inequivocabile a ogni richiesta di sussidio per l'avente diritto, che questi sia a suo carico fiscale.

2.3 Residenza e domicilio degli aventi diritto

Gli aventi diritto sono tali purché risiedano nel territorio della Repubblica italiana, fatta eccezione per i familiari di soci cittadini della Repubblica italiana all'estero per cause di lavoro.

2.4 Estinzione del rapporto con il socio e subentro degli aventi diritto

Il rapporto tra la Società e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del socio, con il suo recesso ovvero con l'esclusione o la decadenza da tale qualifica.

Gli aventi diritto del socio deceduto, che presentano la domanda di iscrizione alla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal decesso, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti all'evento sino a che non maturano essi stessi il diritto alle prestazioni previste nella nuova posizione di socio, purché gli stessi sussidi preesistenti siano presenti anche nella prestazione di collocazione del nuovo socio.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1.7 gli aventi diritto del socio deceduto, nella nuova posizione di socio, mantengono il diritto ai sussidi preesistenti all'evento quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi, successivi alla data della domanda di ammissione del socio deceduto.

La suindicata domanda di iscrizione, che venga presentata per sé dall'avente diritto del socio deceduto di cui all'art. 2.1 lett. a), avrà effetto, a norma del precedente capoverso, anche nei confronti di eventuali aventi diritto sempre del socio deceduto di cui all'art. 2.1 lett. b) che siano minori di 18 anni.

2.4 bis Iscrizione alla Società degli aventi diritto

Gli aventi diritto del socio di cui al precedente articolo 2.1, che presentano la domanda di iscrizione alla Società entro il termine massimo di 30 giorni dalla perdita dei requisiti per essere considerati aventi diritto, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti alla data di iscrizione sino a che non maturano essi stessi il diritto ai sussidi previsti nella nuova posizione di socio, purché i sussidi preesistenti siano presenti anche nella prestazione di collocazione del nuovo socio.

Inoltre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1.7, nella nuova posizione di socio mantengono il diritto ai sussidi preesistenti alla data della domanda di iscrizione quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie, infortuni, fatti o eventi, successivi alla data della domanda di iscrizione del socio originario.

2.5 Nucleo familiare con più di un socio

Qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un socio, il diritto ai sussidi e ai servizi a favore degli aventi diritto viene corrisposto a uno solo dei soci, seppur nella prestazione economicamente più favorevole.

In questa fattispecie il socio non è un avente diritto dell'altro in deroga ai principi generali del presente Regolamento. Per nucleo familiare si intende il socio e tutti i propri aventi diritto specificati nell'art. 2.1 del Regolamento.

Art. 3 Contributi associativi

3.1 Contributo base

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio si impegna a versare anticipatamente il contributo annuo previsto dal gruppo di prestazione prescelta in un'unica soluzione o in più rate, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione.

Il pagamento si intende fatto anticipatamente se avviene entro e non oltre l'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare ove non intervenga revoca per iscritto del socio da formalizzarsi - pena la sua inefficacia e/o invalidità ad ogni e qualsivoglia effetto - a mezzo raccomandata a.r. inviata alla sede della Società entro il 30 settembre.

In particolare, in ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamento anticipato del contributo associativo annuo per la prestazione base prescelta secondo le disposizioni del presente regolamento; in difetto il socio sarà ritenuto moroso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3.7.

3.2 Contributo aggiuntivo

Il socio, che aderisce a una o più prestazioni aggiuntive a quella base prescelta - da intendersi tra loro strettamente connesse -, deve pagare un contributo annuo aggiuntivo a quello base, in un'unica soluzione o in più rate anticipatamente secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione. Il pagamento si intende fatto anticipatamente se avviene entro e non oltre l'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare ove non intervenga revoca per iscritto del socio da formalizzarsi - pena la sua inefficacia e/o invalidità ad ogni e qualsivoglia effetto - a mezzo raccomandata a.r. inviata alla sede della Società entro il 30 settembre.

In particolare, in ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamento anticipato del contributo associativo annuo per la/e prestazione/i aggiuntiva/e prescelta/e secondo le disposizioni del presente regolamento; in difetto il socio sarà ritenuto moroso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3.7.

3.3 Valori delle prestazioni erogate

I sussidi e i servizi erogati devono essere sempre deliberati o, nei casi previsti dal successivo articolo 4.7, ratificati dall'Assemblea nazionale dei soci e sono specificati nei rispettivi allegati al Regolamento applicativo dello Statuto della Società per ogni singolo gruppo di prestazione.

I contributi associativi potranno subire un adeguamento periodico, indicativamente su base triennale, in base all'andamento delle prestazioni, all'aumento delle spese collegate ai rimborsi ed alla gestione mutualistica.

3.4 Pagamento dei contributi associativi

Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato:

- mediante accredito sul c/c bancario della Società;
- mediante versamento sul c/c postale della Società;
- mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del socio, lavoratore dipendente di un'azienda che abbia sottoscritto con la Società uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi;
- mediante altri mezzi predisposti dalla Società comunque confacenti al riconoscimento del contributo associativo versato ai fini delle detrazioni fiscali.

3.5 Completamento dei contributi associativi annui

Il socio che nell'arco dell'anno richiede di cambiare prestazione, base e/o aggiuntiva, dovrà continuare a pagare i contributi associativi e manterrà il diritto ai sussidi e ai servizi previsti dalla prestazione di appartenenza sino alla data di collocazione alla nuova prestazione.

3.6 Ritardo nel pagamento dei contributi associativi

La Società non è tenuta ad avvisare i soci di eventuali ritardi nel pagamento dei contributi associativi.

3.7 Perdita dei sussidi per morosità. Esclusione da socio

Al socio, in ritardo con i pagamenti anticipati dei contributi associativi base e/o aggiuntivi per più di trenta giorni, non spettano:

- a) tutti i sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;
- b) tutti i sussidi - nessuno escluso ivi compreso l'abrogato sussidio di solidarietà - maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data, non ancora liquidati dalla Società, sino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il socio risulta moroso, maggiorato degli interes-

si di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

Se, però, il socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati - la predetta morosità entro 180 giorni, gli spetteranno:

- tutti i sussidi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;
- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b).

In ipotesi di sanatoria solo parziale della morosità entro i 180 giorni, al socio non spettano:

- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera a);
- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b) fino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

In ogni caso, se la morosità - anche parziale - supera i 180 giorni, il socio decade ipso jure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa la sua esclusione dal libro dei soci; in tale ipotesi al socio non spettano:

- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera a);
- tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b) fino alla concorrenza massima dell'importo per il quale il socio risulta moroso, vale dire dell'importo corrispondente ai contributi associativi dovuti per i 180 giorni di morosità maggiorati degli interessi di mora maturati al tasso legale dal primo giorno di morosità.

Qualora il decesso del socio avvenga nel primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato dei contributi associativi, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dal socio in vita salvo che avvenga il subentro nella qualità di socio ai sensi dell'articolo 2.4 secondo comma.

3.8 Conservazione delle ricevute

Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi dovranno essere conservate dal socio a comprova dei pagamenti effettuati entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Art. 4 Diritti e doveri del socio

4.1 Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo

Il socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel suo Regolamento applicativo, comprensivo degli allegati da ritenersi essenziali anche se nel tempo subiranno modifiche, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari.

All'atto della domanda, l'aspirante socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento applicativo vigente e nei relativi allegati.

4.2 Obbligo di notifica dati

Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi per i loro aventi diritto, tutti i soci devono necessariamente notificare, all'atto dell'iscrizione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza.

Nel caso di variazione della consistenza familiare e/o della residenza dovrà prodursi idonea certificazione anagrafica, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi.

La Società si riserva il diritto di poter richiedere, in ogni circostanza, la presentazione dello stato di famiglia anagrafico.

Nel caso in cui il socio non ottemperi all'obbligo di notifica dei dati sopra menzionati, la Società si intende esonerata da qualsivoglia responsabilità per mancato recapito al socio inottemperante del giornale sociale e/o di ogni altra comunicazione (ivi compresa l'attestazione di versamento dei contributi associativi) pertinente al rapporto associativo.

4.3 Trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio, preso atto dell'informativa fornita dalla Società ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa. Il consenso è in particolare reso con riferimento alle comunicazioni della Società nei confronti dei:

- a) propri consulenti e/o soggetti esterni con specifici incarichi per conto del Sodalizio;
- b) istituti bancari, postali, società che forniscono servizi collaterali, per la gestione di incassi relativi al pagamento dei contributi associativi e pagamenti derivanti dall'erogazione dei sussidi;
- c) soggetti e Enti aventi finalità mutualistiche o sociali o culturali o sindacali, comunque per scopi di solidarietà;
- d) società il cui capitale sia detenuto in quota parte, prevalentemente a maggioranza del sodalizio.

Il consenso è pure reso con riguardo all'acquisizione dei dati sensibili e di quelli connessi alla salute, necessari per la valutazione delle domande di sussidio (diagnosi, prescrizione medica, fotocopia della cartella clinica, ecc.).

4.4 Termini di presentazione della domanda di sussidio

Tutti i sussidi vengono erogati esclusivamente per richiesta del socio o familiare erede direttamente interessato, che deve pervenire alla Società nel termine tassativo e perentorio di 365 giorni dalla fine dell'evento che dà titolo al sussidio. In analogia con l'articolo 2952 del Codice civile oltre tale termine, il diritto al sussidio si intende estinto per decadenza maturata per tacita rinuncia da parte degli interessati.

4.4 bis Erogazione dei sussidi per eventi relativi agli aventi diritto

Spettano al socio tutti i sussidi eventualmente maturati per eventi relativi agli aventi diritto di cui all'articolo 2.1, anche in caso di morte dell'avente diritto.

L'erogazione è comunque subordinata al rispetto dei termini e modalità di presentazione della domanda di sussidio di cui all'articolo 4.4.

4.5 Documentazione richiesta per la domanda di sussidio

La Società stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale e del Regolamento applicativo la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio.

Il socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Società può richiedergli tutta la documentazione,

anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità del sussidio o servizio richiesto, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria e giudiziaria. Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa dalla Società agli enti competenti.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga presentata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.

4.6 Conformità della documentazione richiesta

Il socio all'atto della richiesta di sussidio o del servizio deve allegare alla domanda tutti i documenti elencati nella domanda di sussidio stessa per ogni singolo sussidio o servizio. Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto e tutta la documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in fotocopia autenticata ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge. La documentazione in fotocopia deve essere autenticata dalle sedi regionali della Società, presa visione dell'originale, o dagli ufficiali pubblici competenti.

Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature; nell'ipotesi di presentazione di documenti corretti, cancellati o comunque artefatti, il socio decade dal diritto al sussidio al quale tali documenti si riferiscono.

4.7 Sussidio indiretto per prestazioni erogate da una struttura sanitaria convenzionata

Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto, si sottoponga a prestazioni sanitarie presso una struttura sanitaria con la quale la Società abbia sottoscritto una convenzione che preveda il pagamento diretto in tutto o in parte delle prestazioni medesime ivi tassativamente elencate, avrà diritto a un sussidio indiretto consistente nel rimborso da parte della Società a favore della struttura medesima, delle relative spese per le prestazioni ricevute, limitatamente nella misura, nei termini e secondo le condizioni previste dalla convenzione pattuita.

4.8 Esclusione di responsabilità della Società per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati.

È da ritenersi esclusa ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo nessuno escluso, della Società per eventuali danni arrecati al socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie e legali) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con la Società medesima.

4.9 Rimborsi in valuta estera

I rimborsi per spese sostenute all'estero avverranno in Italia e in Euro, considerando il cambio medio ricavato dalla quotazione dell'Ufficio italiano cambi vigente nell'ultima settimana dell'effettuazione della prestazione.

4.10 Modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione

Il Cda nei casi di particolare necessità può deliberare modifiche al Regolamento applicativo e ai suoi allegati, con l'obbligo di portare a ratifica tali modifiche alla prima Assemblea nazionale utile dei soci.

TITOLO II

Gruppi di prestazione

Art. 5 Gruppi di prestazioni

5.1 Gruppi di prestazioni base

Si intende per gruppi di prestazioni base un complesso di sussidi e servizi che è approvato dall'Assemblea e che prevede il versamento di un unico contributo associativo.

5.2 Gruppi di prestazioni aggiuntive

Si intende per gruppi di prestazioni aggiuntive un complesso di sussidi e servizi aggiuntivi alle prestazioni base che è approvato dall'Assemblea e che richiede un contributo associativo autonomo e suppletivo a quello corrisposto per la prestazione base.

5.3 Allegati al Regolamento applicativo

I gruppi di prestazioni base e aggiuntive sono elencati e descritti in appositi allegati al Regolamento che sono parte integrante dello stesso.

5.4 Collocazione dei soci nelle prestazioni

L'ammissione e la collocazione dei soci nelle differenti prestazioni avviene sulla base delle condizioni espressamente indicate negli allegati al Regolamento.

5.5 Permanenza e passaggi tra prestazioni

Il periodo di permanenza nelle prestazioni e il passaggio tra le stesse sono previsti e disciplinati nei relativi allegati.

5.6 Adesione a più prestazioni

Al socio iscritto a una prestazione base e congiuntamente a una o più prestazioni aggiuntive, viene riconosciuto il sussidio nella sola prestazione economicamente più favorevole.

5.7 Eventi avvenuti all'estero

La richiesta di sussidio per eventi avvenuti fuori dal territorio della Repubblica italiana deve essere corredata dalla relativa documentazione autenticata, per forma e sostanza, dalla Ambasciata o dal Consolato italiano e tradotta in italiano da traduttore autorizzato e riconosciuto dall'Ambasciata medesima.

Il sussidio ospedaliero per i ricoveri in strutture ospedaliere all'estero è riconosciuto solo nei casi in cui durante il ricovero, il ricoverato sia sottoposto a intervento chirurgico urgente e non rinviabile nel tempo.

Il sussidio è riconosciuto altresì per tutti i ricoveri preventivamente autorizzati dalla Società.

TITOLO III

Disposizioni di carattere generale

Art. 6 Contributo straordinario

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'erogazione di contributi straordinari ai soci colpiti da eventi di particolare gravità.

La delibera del Consiglio di amministrazione è insindacabile.

Art. 7 Fondo Giuseppe De Lorenzo

Ai fini puramente solidaristici il Consiglio di amministrazione può deliberare l'erogazione di contributi a singole persone fisiche e/o a Enti con particolare riferimento a Istituti di ricerca in campo sanitario, di beneficenza, di volontariato, operanti sul territorio nazionale o internazionale.

Le somme devolute saranno prelevate nei limiti del bilancio annuale della Società dal capitolo spese Fondo Giuseppe De Lorenzo.

Le delibere del Consiglio di amministrazione sono insindacabili.

Art. 8 Associazioni collettive

Il Consiglio di amministrazione può stipulare accordi per l'associazione collettiva di lavoratori provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, derogando alle norme del presente regolamento sulle modalità di ammissione a socio, sui periodi di carenza, sulla composizione delle prestazioni base e aggiuntive, salvaguardando comunque i principi del primo articolo dello Statuto sociale.

Le condizioni e le modalità di ammissione devono costituire oggetto di esplicita clausola convenzionale nel verbale di accordo con gli enti firmatari dell'associazione collettiva. Tali accordi esplicano comunque efficacia erga omnes.

Art. 9 Fondi integrativi sanitari

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo 229 del 19 giugno 1999 e successive modifiche e integrazioni, la Società può gestire fondi integrativi sanitari.

La formazione delle delibere, dei regolamenti e delle norme applicative è demandata al Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

Struttura organizzativa della società

Art. 10 Strutture territoriali

10.1 Articolazioni organizzative

Ai fini di migliorare il rapporto con i propri associati e stimolarne la partecipazione attiva, il Cda determina le strutture organizzative territoriali che possono comprendere una o più regioni o loro porzioni.

Oltre a garantire il funzionamento degli organismi assembleari previsti dallo Statuto, le strutture territoriali hanno il compito di promuovere lo sviluppo qualitativo e quantitativo della Società.

10.2 Assemblea regionale dei soci

L'Assemblea regionale dei soci è convocata una volta l'anno in preparazione dell'Assemblea nazionale e ogni qualvolta il Consiglio regionale o il Consiglio di amministrazione lo ritengano utile e opportuno.

Dovrà, inoltre, essere convocata entro 40 giorni dalla richiesta scritta di almeno un quinto dei soci della regione, in una data non eccedente i 120 giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione dell'Assemblea regionale deve avvenire a mezzo avviso - contenente il giorno, l'ora, la località e l'ordine del giorno dei lavori - da far pubblicare sul giornale della Società almeno 30 giorni prima della data in cui si svolgerà e mediante contestuale affissione all'albo della sede regionale.

Possono partecipare all'Assemblea regionale tutti i soci della regione, indipendentemente dal luogo della loro residenza.

Il socio, impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può farsi rappresentare da altro socio, avente diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio.

Ogni socio che intende partecipare all'Assemblea regionale deve ritirare apposita scheda di presenza, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, presso la sede regionale.

In prima convocazione per la validità della Assemblea ordinaria è necessaria la presenza di tanti soci che ne rappresentino almeno un terzo, mentre per la validità dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza di tanti soci che ne rappresentino la metà. Qualora in prima convocazione non si raggiunga il quorum sopraccitato, l'Assemblea in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima, può essere tenuta almeno 24 ore dopo la prima.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

L'Assemblea regionale elegge il Consiglio regionale e i delegati all'Assemblea nazionale in base a una percentuale rapportata al numero degli iscritti in ogni regione e stabilita di volta in volta dal Consiglio di amministrazione. Tutte le delibere devono essere assunte con le maggioranze previste dall'articolo 11.2 dello Statuto e con la maggioranza assoluta dell'Assemblea ordinaria, eccettuata la nomina delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Nell'Assemblea straordinaria necessita il voto di tanti soci che rappresentino i due terzi dell'Assemblea, eccettuato lo scioglimento della Società, per il quale occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti dei soci.

Tutte le votazioni sono palesi.

Le norme organizzative per lo svolgimento delle Assemblee regionali verranno emanate tempestivamente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11 Consiglio regionale

11.1 Componenti del Consiglio regionale

In ogni struttura organizzativa territoriale è costituito un Consiglio regionale, il quale è responsabile di tutte le attività sociali di fronte al Consiglio di amministrazione e ai soci.

Il numero dei componenti del Consiglio regionale verrà fissato, in valori compresi tra un minimo di tre e un massimo di nove, dal Consiglio di amministrazione per ogni singola regione, tenuto conto dello stato organizzativo della Società nelle varie realtà locali.

11.2 Elezione del Consiglio regionale

L'elezione del Consiglio regionale avviene in sede di Assemblea regionale. I nominativi devono essere scelti tra quelli di un elenco proposto da una Commissione elettorale eletta dall'Assemblea stessa, la quale tenga conto, per quanto possibile, della rappresentatività territoriale eterogenea e delle singole autocandidature.

I componenti del Consiglio regionale rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.

11.3 Elezione del Presidente e del Vicepresidente regionale

Il Consiglio regionale eletto, nella sua prima riunione che deve essere tenuta prima dell'Assemblea nazionale, deve nominare tra i suoi membri il Presidente regionale e il Vicepresidente regionale.

11.4 Obbligo di partecipazione alle sedute

I componenti del Consiglio regionale hanno l'obbligo di intervenire a tutte le sedute del Consiglio. Dopo tre assenze ingiustificate, il consigliere regionale decade dalla sua carica.

11.5 Riunioni dei Consigli regionali

Il Consiglio regionale si riunisce tutte le volte che la metà dei suoi componenti o il Presidente regionale lo ritenga necessario.

L'avviso della riunione, recante l'ordine del giorno, deve essere recapitato a mezzo lettera almeno dieci giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo compreso l'avviso telefonico almeno tre giorni prima della convocazione. Il Consiglio regionale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice con voto palese. Qualora su una proposta si determinasse parità di voti, prevarrà la decisione del Presidente.

Le delibere del Consiglio regionale devono essere trascritte sul libro dei verbali e controfirmate dal Presidente regionale e dal segretario della riunione appositamente nominato. Tali verbali devono poi essere inviati tempestivamente in copia alla sede nazionale, comunque entro dieci giorni dalla riunione.

11.6 Rappresentatività del Presidente regionale

Il Presidente regionale assolve le funzioni di rappresentanza della Società nel rispetto del dettato statutario. Ha le responsabilità penali e fiscali inerenti ai compiti derivanti dalle sue funzioni.

In sua assenza le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente regionale.

11.7 Vacanza di posti nei Consigli regionali

Qualora per qualsiasi motivo rimangano vacanti uno o più posti nel Consiglio regionale, subentreranno nell'incarico coloro che saranno cooptati dallo stesso Consiglio regionale.

Art. 12 Strutture organizzative di base

12.1 Presidi territoriali (Pt) e Bacini d'utenza (Bu)

La struttura di base con compiti meramente organizzativi è costituita dai Pt e dai Bu. All'interno dei Pt possono raggrupparsi i soci di varie unità lavorative, suddivisi in Bu. I Bu possono essere di impianto, di linea, di ufficio, di ente, di azienda o di territorio.

12.2 Conformazione territoriale

La conformazione territoriale dei Pt e dei Bu viene disposta dal Consiglio regionale che ne individua la struttura numerica e organizzativa sulla base delle necessità del territorio interessato. Tutti i soci devono essere collocati in un Bu della propria area regionale.

12.3 Rappresentante di Bacino di utenza

Il Consiglio regionale può nominare e revocare un rappresentante per ogni Bu, che ha il compito di curare i rapporti con i soci del proprio bacino, assistendoli al disbrigo delle pratiche e informandoli sugli aggiornamenti normativi e amministrativi della Società.

Il rappresentante ha inoltre il compito di recepire le istanze dei soci riportandole al Responsabile del Pt e di ricercare collaboratori che possano aiutarlo nel contatto con i soci e nella ricerca di nuovi soci.

12.4 Responsabile del Presidio territoriale

Il responsabile del Pt è nominato e revocato dal Consiglio regionale e ha il compito di coordinare le attività dei Bu presenti nel proprio presidio e convocare le riunioni tra i loro rappresentanti.

12.5 Responsabilità relative alle richieste di ammissione

Entro il giorno 20 di ogni mese i responsabili di Pt e i rappresentanti di Bu devono rimettere alla Sede regionale, personalmente o mediante invio di una raccomandata, le domande di ammissione e le eventuali deleghe dei nuovi iscritti.

Qualora non ottemperino a tali disposizioni, sono ritenuti responsabili dei danni causati ai soci e alla Società.

12.6 Riunioni dei soci di un Bacino di utenza

La riunione dei soci di un Bu può essere convocata dal rappresentante di propria iniziativa o per richiesta del Consiglio regionale ovvero allorché ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

Art.13 Collaboratori promotori

Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività, la Società può avvalersi anche di collaboratori promotori appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di amministrazione sentito il Cda medesimo e il Consiglio regionale di competenza.

Compiti dei collaboratori promotori sono la ricerca e il primo contatto con i potenziali soci.

Lo svolgimento delle attività dei collaboratori è coordinato dal Consiglio regionale che, rapportandosi con il responsabile del Presidio territoriale, deve concordare il piano promozionale e i vari interventi.

Art.13 bis Comitato operativo (Co)

Viene istituito il Co, composto dai presidenti dei consigli regionali il cui compito è di assicurare l'attuazione a livello territoriale delle delibere del Cda e di fornire allo stesso Cda le indicazioni e le proposte per le decisioni di competenza.

Il Co si riunisce su convocazione del Presidente del Cda con cadenza periodica e programmata fra una adunanza del Cda e quella successiva e comunque tutte le volte che il Presidente del Cda lo ritenga necessario.

Art. 14 Consulta delle regioni

La Consulta delle regioni è istituita con lo scopo di contribuire a determinare gli indirizzi e a elaborare le proposte politiche della Società. Ogni regione può inviare alla Consulta un numero massimo di tre loro rappresentanti, scelti tra i soci che non ricoprono la carica di consigliere di amministrazione.

La Consulta viene convocata dal Presidente del Cda tutte le volte che sarà ritenuto opportuno.

La partecipazione alla Consulta può essere allargata o riservata a tutti i Consiglieri regionali e assumere carattere seminariale. I consiglieri di amministrazione vi partecipano di diritto.

Art. 14 bis - Conferenza delle regioni

La Conferenza delle regioni può riunirsi su convocazione del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta quest'ultimo ritenga opportuno richiedere pareri ed indirizzi su materie di particolare rilevanza per la vita sociale, sia riguardo all'aspetto gestionale che per quanto attiene alle politiche mutualistiche.

Può, altresì, essere convocata dal Consiglio di amministrazione su richiesta scritta presentata da almeno i 2/3 dei Presidenti regionali, e solo nell'ipotesi in cui sia motivata dalla non conformità delle azioni del Consiglio di amministrazione rispetto alle linee politiche approvate dall'Assemblea dei soci; la convocazione dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta richiesta.

Art. 15 Delegati all'Assemblea nazionale

I delegati all'Assemblea nazionale dei soci vengono eletti nelle rispettive Assemblee regionali, nel numero stabilito con quorum paritetico per regione dal Cda.

Ogni delegato partecipa all'Assemblea nazionale quale mandatario della propria Assemblea regionale.

Art. 16 Cariche nazionali e regionali

16.1 Rinnovo delle cariche sociali

Le cariche sociali nazionali, Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale e Collegio dei probiviri, sono rinnovate contemporaneamente ogni tre anni dall'Assemblea nazionale, come previsto dallo Statuto sociale.

Nei tre mesi che precedono il rinnovo delle cariche sociali nazionali si devono rinnovare, mediante elezione, tutti i Consigli regionali.

16.2 Esclusione dalle cariche sociali

In relazione all'articolo 8.2 dello Statuto sociale non possono ricoprire cariche sociali i soci che sono:

- a) membri del Parlamento italiano ed europeo, delle Giunte regionali, provinciali e comunali, nonché i Presidenti dei Consigli sopra individuati con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- b) eletti alle cariche esecutive di Partito a livello nazionale, regionale, provinciale o di Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- c) eletti alle cariche esecutive sindacali a livello nazionale, regionale o di comprensori con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

16.3 Decadenza per incompatibilità dalle cariche sociali

In relazione all'articolo 8.2 dello Statuto sociale non può ricoprire, per incompatibilità, cariche sociali:

- a) il socio i cui parenti, sino al 2° grado in linea retta e sino al 2° grado in linea collaterale, abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente con la Società o con le sue controllate, per tutto il periodo temporale in cui sussista detto rapporto di lavoro.

Il verificarsi della presente incompatibilità determina la decadenza immediata del socio dalla carica sociale ricoperta.

Art. 17 Modalità per le elezioni alle cariche sociali nazionali

Le elezioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri si devono effettuare con voto palese sui nomi che la Commissione elettorale, nominata dall'Assemblea nazionale, proporrà all'Assemblea stessa.

I delegati presenti all'Assemblea possono richiedere variazioni o inserimenti di altri nominativi all'elenco proposto dalla Commissione elettorale.

Tutte le proposte devono essere comunque messe in discussione e quindi votate dall'Assemblea.

Art. 18 Dimissioni dalle cariche sociali

18.1 Dimissione del Presidente

Il Presidente del Consiglio di amministrazione non può dimettersi prima della discussione dei bilanci consuntivi della sua gestione.

In ogni caso sarà ritenuto responsabile della gestione sociale da lui amministrata durante il periodo della carica.

18.2 Dimissione da consigliere

Il Consigliere dimissionario, cui siano affidati incarichi nell'interesse della Società, dovrà sempre rendere esatto conto al Consiglio della gestione affidatagli.

Art. 19 Aree funzionali

19.1 Aree funzionali

Al fine di meglio gestire l'attività operativa e amministrativa della Società, studiare ed elaborare iniziative, il Cda può affidare specifici incarichi a singoli consiglieri che sono posti a capo delle Aree funzionali. I settori di attività e le singole responsabilità sono individuati dal Cda stesso.

19.2 Gruppi tecnici di lavoro (Gtl)

Per la loro operatività i GTL sono a composizione variabile e possono essere formati da soci o consulenti esterni scelti dal CdA. I soci che ricoprono la carica di consiglieri regionali o consiglieri di amministrazione non possono essere inseriti nei GTL; i soci sono automaticamente esclusi dai GTL per incompatibilità dal momento in cui vengono nominati consiglieri regionali o consiglieri di amministrazione.

In particolare per le aree di elevata importanza strategica quali l'Area produzione e l'Area commerciale può essere richiesta una consulenza e/o collaborazione anche esterna di elevata professionalità nelle materie di competenza.

Art. 20 Comitato esecutivo

È composto dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, dal Direttore generale e dai responsabili delle Aree funzionali.

Costituisce l'organo collegiale esecutivo delle delibere del Consiglio di amministrazione, sulla base delle quali impartisce le direttive alle Aree funzionali, coordinandone il lavoro e verificandone i risultati.

I poteri del Comitato esecutivo sono stabiliti con delibera del Cda, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2381 Codice civile; il Comitato esecutivo pertanto, risponde del proprio operato al Cda medesimo.

Le delibere dell'Esecutivo devono essere annotate su appositi registri da tenersi conformemente ai libri verbali del Cda e devono essere comunicate allo stesso Cda nella sua prima seduta successiva all'assunzione delle precitate delibere.

Art. 21 Direttore generale

I compiti del Direttore generale sono determinati dal Cda, che con apposita delibera ne stabilisce annualmente il compenso.

Art. 22 Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri viene convocato dal suo Presidente allorché la Società lo informerà della intervenuta notifica di un ricorso da parte di un socio.

Si adunerà, tenendo conto della residenza del socio, presso la sede sociale ovvero in una località del territorio italiano che il Presidente riterrà più agevole per l'istruzione della pratica, la successiva trattazione e la discussione conclusiva.